



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI PREVISIONALI, PER L'ELABORAZIONE DATI E RILEVAZIONI CHE HANNO COME OGGETTO IL MERCATO DEL LAVORO

SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi per [_____]

Lotto [_____] – CUP [_____] – CIG [_____]

DA UNA PARTE

l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede legale in Roma – Piazza Sallustio n. 21, rappresentata ai fini del presente atto da _____, nato a _____, il _____, giusta procura _____, domiciliato per la carica a Roma, in Piazza Sallustio, n. 21;

(di seguito anche "**Unioncamere**" o "**Stazione Appaltante**")

DALL'ALTRA

_____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA _____, rappresentata ai fini del presente atto da _____, nato a _____ il _____, CF _____, in qualità di legale rappresentante;

(di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Aggiudicatario**" o "**Fornitore**")

(di seguito anche come la "**Parte**" o collettivamente come le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A.** con determinazione dirigenziale n. [_____] del [_____] , Unioncamere ha deliberato di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (in seguito anche solo "Codice"), suddivisa in tre Lotti, per l'affidamento dei servizi per la realizzazione di modelli econometrici previsionali, per l'elaborazione dati e rilevazioni che hanno come oggetto il mercato del lavoro;
- B.** con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì nominato il Dott. Riccardo Cuomo quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo Allegato I.2, reperibile al seguente indirizzo e-mail gare@unioncamere.it;
- C.** all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario il Fornitore, previa verifica a mezzo del FVOE 2.0 del possesso dei requisiti di capacità generale e speciale ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice;
- D.** il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara ai fini della stipula del presente contratto (in seguito anche "**Contratto**"), la quale,



anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- E.** la citata documentazione include, tra l'altro, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, individuata dai seguenti estremi: [_____];
- F.** è decorso il termine di *stand still* di 32 giorni ai sensi degli artt. 18, comma 3, del Codice;
- G.** l'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto, manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto ivi stabilito alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;
- H.** alla luce dell'art. 18, comma 1, del Codice il Contratto è stipulato in forma scritta, con modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse al presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.
3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da Unioncamere prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da Unioncamere.

Art. 2 - Oggetto e disciplina del Contratto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni di erogazione del servizio oggetto di affidamento e, conseguentemente, di esecuzione delle relative prestazioni.
2. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.



3. Il Fornitore dovrà altresì eseguire le prestazioni secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle procedure, della metodologia e degli *standard* qualitativi indicati nel presente Contratto e nelle migliori prassi commerciali. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di [_____] mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare il Contratto, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto stesso ovvero alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante, per una durata massima di [_____] mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € [_____] IVA esente, per l'intera durata dello stesso.
2. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Contratto è da considerarsi remunerativo di tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
3. In caso di attivazione della facoltà di cui al precedente art. 3, comma 3, l'importo complessivo di cui al precedente comma 1 è aumentato in proporzione alla durata della proroga, per un importo massimo € [_____] IVA esente, in applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 5 - Obbligazioni del Fornitore

1. Il Fornitore, nel corso del Contratto, si impegna a:
 - dare esecuzione al Contratto medesimo;
 - tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi. L'Appaltatore ha pertanto l'obbligo di comunicare a Unioncamere, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:
 - a) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;



- b) le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
 - c) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
 - d) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nonché agli eventuali livelli migliorativi offerti. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente a Unioncamere le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
3. Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte e integrante e sostanziale del presente Contratto.
4. Il Fornitore manleva e tiene indenne Unioncamere, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede e/o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa nei confronti di Unioncamere in relazione ad omissioni e/o violazioni di uno e/o più degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal Contratto.

Art. 6 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, Unioncamere procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'Appaltatore, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni opera una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto, anche successivamente alla cessazione del rapporto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Unioncamere ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Unioncamere.
4. Unioncamere tratta i dati personali relativi al presente Contratto in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge ed ha provveduto ad informare l'Appaltatore circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.
5. In particolare, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per tutta la durata del Contratto.



L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità specificate dalle disposizioni sopra riportate e dalle indicazioni fornite da Unioncamere.

6. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, nonché supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
7. Nel caso in cui per le prestazioni di cui al presente Contratto che comportino il trattamento di dati personali l'Appaltatore ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento e comunicare l'avvenuta nomina al titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE e delle ulteriori previsioni normativa e di prassi in materia.
8. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
9. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Unioncamere è contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail [...].
10. I dati e le informazioni che verranno comunicati tra le Parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente Contratto.
11. Le Parti rispettano ed applicano inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

Art. 8 - Obblighi di Tracciabilità Finanziaria



1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:
 - ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto;
 - ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
 - ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG);
 - a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Contratto, dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.



4. Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 non solo l'Appaltatore ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. n. 136/2010, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

Art. 9 - Penali e relativo procedimento di applicazione

1. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 per cento dell'importo contrattuale, Unioncamere darà impulso al procedimento di risoluzione per grave inadempimento di cui all'art. 122, comma 5, del Codice.
3. Le penali potranno essere comminate in caso di ritardo nella erogazione dei servizi, nella sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, nella mancata messa a disposizione delle risorse ivi comprese quelle aggiuntive in caso di picchi di lavoro, nella consegna dei prodotti carenti e in ogni caso inadeguati.
4. La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
 - gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP, previa segnalazione e specifica relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Nel caso di applicazione di penali, Unioncamere potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo,



quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Unioncamere potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'impresa aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

Art. 10 - Risoluzione

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione, senza limiti di tempo, nelle ipotesi previste dall'art. 122, commi 1, 3 e 4, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In caso di grave inadempimento o ritardo nell'esecuzione degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, Unioncamere ha facoltà di comunicare all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento o al ritardo, Unioncamere avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto stesso fermo restando il pagamento delle penali.
3. In caso di risoluzione del presente contratto in ragione di quanto sopra indicato, il Fornitore avrà diritto alla ritenzione delle remunerazioni *medio tempore* corrisposte per le prestazioni regolarmente espletate. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al RUP e al Direttore dell'Esecuzione in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. 11 - Revisione prezzi

1. Ai sensi degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, il corrispettivo è aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei Prezzi alla Produzione di Servizi (PPS) per le attività di "Servizi di elaborazione dati" (di cui alla Tabella D2 dell'Allegato II-2-bis al Codice), con frequenza analoga a quella di aggiornamento.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'Allegato II.2-bis al Codice.



3. Il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di affidamento. L'istruttoria e il monitoraggio sono svolti dal RUP. Qualora al termine dell'istruttoria si accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti la variazione, il RUP autorizzerà la revisione.
4. Ove non sia possibile garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva per la Stazione Appaltante e per il Fornitore la possibilità di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità. In tutti i casi di risoluzione del Contratto si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

Art. 12 - Cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Art. 13 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Unioncamere può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Unioncamere mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità.

Art. 14 - Verifica di conformità

1. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del Codice.

Art. 15 – Codice di comportamento e anticorruzione

1. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento e del PIAO adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul portale trasparenza <https://www.unioncamere.gov.it/amministrazione-trasparente-disposizioni->



[generali/piano-integrato-di-attivit -e-organizzazione/piano-integrato-di-attivit -e-organizzazione-2026](#)

2. Il Fornitore dichiara di conoscere che Unioncamere, in riferimento al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha messo a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della L. n. 190/2012 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.
4. L'Appaltatore prende, altres , atto che l'inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto, che legittima Unioncamere a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
5. L'operatore economico si impegna a far sottoscrivere alle risorse impiegate nell'esecuzione dell'appalto la dichiarazione di avvenuta presa visione della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la Stazione Appaltante sar  legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
6. L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Unioncamere per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 16 - Fatture e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverr  a stato di avanzamento del servizio su base trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.
2. La fattura deve recare i seguenti dati:
 - a) gli estremi dell'affidamento;
 - b) l'importo della prestazione;
 - c) il periodo di riferimento dell'attivit ;
 - c) il n. di CUP, il n. di CIG e il n. di ordine della commessa.
3. Ai sensi della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1  gennaio 2019 Unioncamere accetta solo fatture elettroniche. Il codice da utilizzare in sede di emissione della fattura   il seguente [...]. Unioncamere, verificata la correttezza dei dati, liquider  la somma indicata in fattura. Il pagamento sar  effettuato a mezzo di



bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dal Fornitore ex art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Unioncamere potrà risolvere di diritto il contratto.
5. Unioncamere provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte del Fornitore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, anche di natura fiscale, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

Art. 17 - Subappalto

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ [eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale].
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dalla *lex specialis*, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori.
3. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del Contratto.

Art. 18 - Stipula del Contratto, spese di registrazione e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula del Contratto, oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all'appalto, ivi inclusa l'imposta di bollo, nella misura di € [...].

Art. 19 - Risoluzione delle Controversie

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Roma.



2. Il presente Contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 20 - Clausola di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con Unioncamere al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'Unioncamere medesima.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle vigenti disposizioni di cui al Codice e dalla ulteriore normativa di settore;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente Contratto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Art. 22 - Assicurazione

1. L'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose verificatisi durante l'espletamento del servizio e, conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e ad esonerare la committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 23 - Clausole finali

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da parte di Unioncamere non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. L'accettazione specifica delle clausole del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.
4. Il presente atto, impegnativo per l'Appaltatore sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti di Unioncamere soltanto dopo l'adozione del provvedimento di relativa approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Unioncamere	Per l'Appaltatore
<hr/>	<hr/>



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto e disciplina del Contratto); n. 3 (Durata); n. 4 (Valore dell'appalto); n. 5 (Obbligazioni del Fornitore); n. 6 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro); n. 7 (Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali); n. 8 (Obblighi di Tracciabilità Finanziaria); n. 9 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 10 (Risoluzione); n. 11 (Revisione prezzi); n. 12 (Cessione del contratto); n. 13 (Recesso); n. 14 (Verifica di regolare esecuzione); n. 15 (Anticorruzione); n. 16 (Emissione fatture e pagamenti); n. 17 (Subappalto); n. 18 (Stipula del Contratto, Spese di registrazioni e Oneri fiscali); n. 19 (Risoluzione delle Controversie); n. 20 (Clausola di salvaguardia); n. 21 (Norme di rinvio); n. 22 (Assicurazione); n. 23 (Clausole finali).

Per l'Appaltatore
